



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Genova

Sezione Prima Civile

R.G. 541/2020

La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:

Rosella Silvestri

Presidente

Riccardo Baudinelli

Consigliere

Marco Rossi

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto:

Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

nel procedimento iscritto al n. **541 /2020** promosso da:

LETIZIA Maria Assunta (C.F. LTZMSS65P56A794K), nata a Bergamo (BG) il 16/09/1965, residente in Borghetto di Vara (SP), frazione L'Ago, Via Campo n.16, rappresentata e difesa dagli Avvocati Damonte Roberto (C.F. DMNRRT66B24A388T - PEC studiodamonte@avvocatigenova.eu) del Foro di Genova e Fiorona Mauro (C.F. FRNMRA69P11A794D - PEC avvmaurofiorona@bergamo.pecavvocati.it), del foro di Bergamo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Via Corsica, 10/4, Genova (GE), giusta procura in calce all'atto di appello. **appellante**

contro

SO.GE.CO. - SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c. (C.F. 00299120113), con sede in Vernazza (SP), località Fornacchi 5, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Basso Giuliano,





rappresentata e difesa dagli Avvocati Iannello Alessio (C.F. NNLLSS70C07E463N - PEC iannelloalessio@avv.sp.legalmail.it), del foro di La Spezia e Baruffi Nicola (C.F. BRFNCL73L11B832I - PEC avvnicolabaruffi@cnfpec.it), del foro di Massa, elettivamente domiciliata nello studio del primo in La Spezia, via Vittorio Veneto 224, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione. **appellato**

* * *

Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta del 1/02/2023

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-parte appellante LETIZIA MARIA ASSUNTA ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“voglia l'adita Corte, in totale riforma della sentenza appellata n. 249/2020 emessa dal Tribunale di La Spezia, in persona del Giudice unico dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, il 26.5.2020 e depositata il 27.5.2020, per tutti i motivi articolati in atti, così statuire:

in via pregiudiziale:

-accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione (o di competenza) del Giudice adito, essendo la controversia devoluta all'arbitrato irrituale;

in via principale:

-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, rigettarsi integralmente le domande di So.ge.co. s.n.c. in quanto infondate in fatto e diritto;

-rigettarsi altresì ogni istanza istruttoria della appellata;

in via riconvenzionale:

-condannarsi So.ge.co. s.n.c. al pagamento in favore della convenuta di euro 46.409,77, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in





corso di causa;

-accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, in ogni caso, dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, condannarsi So.ge.co. C. s.n.c. a risarcire alla appellante tutti i danni causati dal suo inadempimento, così come accertati o ritenuti dovuti all'esito del giudizio;

in via di estremo subordine:

-ridursi il prezzo ex art. 1668, primo comma, c.c., salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno per colpa della appaltatrice;

in via subordinata istruttoria:

-ammetersi la prova orale come articolata nella memoria istruttoria del 31.10.2018, con i testi ivi indicati;

-disporsi c.t.u. contabile volta, sulla scorta degli elementi già oggetto dell'esperito a.t.p. e dei calcoli di cui alle pagg. 16-17 della comparsa di costituzione e risposta in data 2.3.2018, nonché della relazione del geom. Mauro Lenzi, prodotta sub doc. 14 del fascicolo di primo grado, unitamente a tutti documenti versati in causa:

a) all'esatta quantificazione del rapporto dare-avere tra committente e appaltatrice e,

b) alla migliore quantificazione del danno patito dalla convenuta, in relazione alla sospensione, all'interruzione dei lavori, al mancato tempestivo rilascio del cantiere da parte di So.ge.co. s.n.c. e ai costi sopportati per il ripristino dei vizi.

Spese e compenso professionale del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello, determinati anche ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis, D.M. 10.3.2014 n. 55 e s.m.i., interamente refusati."

* * *

-parte appellata SO.GE.CO. - SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c ha rassegnato le seguenti conclusioni:





“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare infondato in fatto ed in diritto in parte qua il proposto appello, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza ad eccezione della parte in cui parte appellante è stata condannata alla corresponsione degli interessi di mora previsti dal D.lgs 231/2002 anziché a quelli legali come da domanda originaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

* * *

1.Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.

Basso Giuliano e LETIZIA Maria Assunta, rispettivamente parte promissaria venditrice e parte promissaria acquirente, addivenivano alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento del diritto di piena ed esclusiva proprietà di un terreno sito in Borghetto Vara (SP), località Ospedale.

Parte promissaria acquirente e la SO.GE.CO. - SOCIETÀ GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c, di seguito SO.GE.CO., contestualmente, perfezionavano un contratto d'appalto per la costruzione di un fabbricato adibito ad uso abitativo sul predetto terreno per un corrispettivo pari a 216.000,00 euro.

Le parti convenivano, all'articolo 15 del contratto d'appalto, *“di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, quale foro di competenza quello della Spezia”* (cfr. pag. 6 del contratto d'appalto).

Basso Giuliano, quindi, con atto a rogito del Notaio Tucci Marco di Bergamo, in data 26/3/2010, rep. n. 3457, racc. n. 2779, vendeva a LETIZIA Maria Assunta il diritto di piena ed esclusiva proprietà del terreno.





I lavori avevano inizio in data 15/6/2010 con termine finale previsto per il 15/2/2011.

Emergeva, tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori, da un lato la necessità di apportare varianti e, dall'altro, di realizzare opere extracontrattuali.

La prima variante aveva ad oggetto la traslazione dell'edificio sul lato strada, ivi compresa la realizzazione di un locale interrato non previsto nel progetto originario.

La seconda variante riguardava invece la realizzazione di una seconda porzione di locale interrato, a completamento di quanto già realizzato in precedenza.

La terza variante, infine, atteneva alla modifica di una bucatura.

La data di ultimazione dei lavori veniva così posticipata dapprima al 31/1/2013 e, in seguito, al 15/5/2013.

SO.GE.CO., alla luce di quanto sopra, domandava alla signora LETIZIA il pagamento della somma di euro 161.960,78 oltre IVA.

Parte committente corrispondeva pertanto, a saldo dei primi due SAL, l'importo di euro 157.605,98 oltre IVA.

SO.GE.CO., tuttavia, chiedeva in seguito l'ulteriore versamento di euro 106.288,03 per opere asseritamente extracontrattuali.

L'impresa costruttrice, quindi, atteso il mancato pagamento della maggior somma, sospendeva l'esecuzione dei lavori.

La signora LETIZIA, con diffida ad adempiere notificata il 26/7/2013, intimava alla SO.GE.CO., di portare a termine i lavori entro 40 giorni.

Parte committente, attesa la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa costruttrice, promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696, 696-bis, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Spezia.





Il CTU, in esito al procedimento, quantificava il credito residuo in capo alla SO.GE.CO. per un ammontare pari a 94.865,43 euro.

L'impresa appaltatrice, pertanto, conveniva innanzi al Tribunale di Spezia la signora LETIZIA Maria Assunta al fine di sentirla ivi condannare al pagamento del dovuto.

Il Tribunale di Spezia, con sentenza n. 730/2016, dichiarava improponibile la domanda per difetto di giurisdizione, essendo la controversia oggetto di arbitrato irrituale.

SO.GE.CO., con nuovo atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi al Tribunale di Spezia, la signora LETIZIA Maria Assunta al fine di sentirla ivi condannare al pagamento della somma di euro 101.420,43.

La signora LETIZIA si costituiva chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto giurisdizione e/o di competenza del Giudice adito.

Parte convenuta, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande avversarie invocando la risoluzione del contratto ad opera degli articoli 1453 e/o 1454, c.c e, in via subordinata, l'applicazione dell'articolo 1668, primo comma, c.c.

La signora LETIZIA, infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di SO.GE.CO. al pagamento della somma di euro 46.409,77 ed al risarcimento dei danni.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19/12/2019.

Il Giudice tratteneva, quindi, la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

* * *





2. Sulla pronuncia di primo grado.

Il Tribunale di Spezia, con sentenza n. 249/2020, preliminarmente, riteneva sussistente la propria giurisdizione sulla controversia ritenendo che la clausola compromissoria avesse un contenuto alternativo e che, in subordine, se ne potesse dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta a norma dell'articolo 1464, c.c., o la nullità per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418, comma secondo, 1346 e 1419 c.c..

Il Tribunale condannava, quindi, la signora LETIZIA Maria Assunta a corrispondere in favore di SO.GE.CO. l'importo di euro 94.865,43 oltre IVA e interessi dal dì del dovuto al dì del soddisfo.

Il Giudice di prime cure condannava la convenuta altresì alla rifusione delle spese di lite in favore di SO.GE.CO., liquidandole in euro 8.030,00.

Il Giudice, nel merito, riteneva fondate le domande spiegate da SO.GE.CO. recependo integralmente la CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il Tribunale infine rigettava, poiché infondate, le domande riconvenzionali in punto di risoluzione del contratto e risarcimento danni svolte da LETIZIA Maria Assunta.

* * *

3. Sul giudizio di appello

La signora LETIZIA Maria Assunta, con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 249/2020 del Tribunale di Savona deducendo plurime doglianze.

L'appellante, con il primo motivo di appello, lamentava la mancata applicazione dell'articolo 808-*quater*, c.p.c., la sussistenza del principio del *favor arbitrati* e l'erronea applicazione dell'articolo 1464, c.c.

La signora LETIZIA Maria Assunta, con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza del Tribunale per violazione degli articoli 310, terzo





comma, c.p.c. e dell'articolo 116, comma secondo, c.p.c. non avendo tenuto conto, il Giudice di prime cure, che le prove poste a fondamento della propria decisione provenissero da un giudizio estinto (il giudizio di merito seguente all'ATP era stato definito con pronuncia di difetto di giurisdizione mai impugnata).

Parte appellante, con il terzo motivo di appello, si doleva dell'erronea applicazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. e contestava il computo operato dal Tribunale per la quantificazione del credito vantato da SO.GE.CO. rideterminandolo in 46.409,77 euro.

La signora LETIZIA Maria Assunta, infine, con il quarto ed il quinto motivo di appello, contestava tanto l'erronea applicazione del D.lgs 231/2002 in materia di interessi di mora quanto degli articoli 1454 e 1460, c.c.

Parte appellante chiedeva pertanto, in via preliminare, la declaratoria di difetto di giurisdizione e/o di competenza trattandosi di controversia devoluta all'arbitrato irrituale.

La medesima domandava, nel merito, l'accertamento della risoluzione del contratto d'appalto a norma degli articoli 1453 e/o 1454, c.c. e, in via subordinata, la riduzione del prezzo dovuto ai sensi dell'articolo 1668, primo comma, c.c.

La signora LETIZIA, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di SO.GE.CO. al pagamento dell'importo di euro 46.409,77.

La SO.GE.CO. si costituiva mediante comparsa di costituzione e risposta deducendo l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle censure di appello avverso.

La Corte, con ordinanza in data 8/1/2021, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Spezia e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.





La Corte, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.

* * *

4. Sulla prima censura di appello.

L'appellante, con la prima censura di appello, si duole della mancata applicazione dell'articolo 808-*quater*, c.p.c., della sussistenza del *favor arbitrati* e dell'erronea applicazione dell'articolo 1464, c.c.

La signora LETIZIA Maria Assunta censura, anzitutto, l'interpretazione della clausola compromissoria data dal Giudice di prime cure.

Tale clausola individuerebbe, in ossequio alla lettura del Tribunale, da un lato, la facoltà in capo alle parti di adire l'arbitro costituito presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia e, dall'altro, la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Parte appellante richiama, a tal riguardo, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Ord. n. 20880/2016 che afferma come la menzione di un foro competente, inserita in una clausola compromissoria, andrebbe letta nel senso che il Giudice ordinario è competente per tutte le controversie non devolvibili alla giurisdizione arbitrale nonché per tutti i provvedimenti non rientranti nella stessa.

Tale interpretazione della clausola arbitrale sarebbe confortata dall'applicazione del principio della conservazione del contratto e dal principio del *favor arbitrati*.

La signora LETIZIA Maria Assunta censura, pertanto, la sentenza del Tribunale laddove ha ommesso di applicare il principio del *favor arbitrati* codificato dagli articoli 806, 808-*quinquies*, c.p.c. e, in particolar modo, dall'art. 806-*quater*, c.p.c. il quale dispone che “*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a*





tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce". Parte appellante sostiene quindi che tale norma trovi applicazione anche nel caso di specie, nonostante l'Arbitro originariamente designato non sia più esistente, poiché le parti hanno comunque inteso sottrarre la controversia alla giurisdizione ordinaria.

L'appellante invoca altresì un'interpretazione estensiva dell'articolo 832, comma sesto, c.p.c che, come è noto, preserva l'efficacia della convenzione arbitrale in caso di rifiuto di amministrare l'arbitrato da parte dell'istituzione arbitrale. Tale disposizione normativa, secondo la signora LETIZIA Maria Assunta, troverebbe applicazione in qualsiasi ipotesi di impossibilità dell'istituzione arbitrale.

L'appellante, pertanto, contesta la statuizione del Giudice di prime cure anche laddove ha ipotizzato l'applicabilità dell'articolo 1464 del Codice civile, con risoluzione della clausola compromissoria per impossibilità sopravvenuta in ossequio all'orientamento giurisprudenziale prevalente ante 2006 (invero, tale disposizione sarebbe applicabile limitatamente ai contratti sinallagmatici e non all'arbitrato), così come la nullità della clausola per impossibilità dell'oggetto.

La SO.GE.CO, ad avviso dell'appellante, avrebbe potuto richiedere al Presidente del Tribunale la nomina dell'Arbitro non più esistente ai sensi degli articoli 810 e 811, c.p.c., ricorrendo un'ipotesi di sostituibilità dell'Arbitro impossibilitato od inesistente, come desumibile dall'articolo 1473, c.c..

* * *

La SO.GE.CO rileva, anzitutto, come la clausola compromissoria di cui al contratto d'appalto contempra la devoluzione della *res litigiosa* alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia e, via in alternativa, al Tribunale della Spezia.





L'appellata, in secondo luogo, sostiene che le parti hanno inteso devolvere l'insorgere di future ed eventuali controversie ad uno specifico Arbitro, per l'appunto, la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Spezia, motivo per cui la sua soppressione comporterebbe l'impossibilità di individuare l'Arbitro scelto dai contraenti.

Tale pattuizione, afferma SO.GE.CO, escluderebbe l'operatività degli articoli 810 e 811, c.p.c. poiché diversamente si imporrebbe la designazione di un Arbitro sostitutivo in contrasto con la comune intenzione delle parti.

Parte appellata, ad ulteriore riprova della specificità dell'Arbitro designato, evidenzia come le parti abbiano convenuto la devoluzione della *res litigiosa* ad un organismo che avrebbe istruito la procedura conformemente ad un proprio regolamento, non già in virtù di regole e criteri dalle stesse predisposti (cd. arbitrato amministrato).

Il ricorso alla disposizione di cui all'articolo 1464 c.c. da parte del Giudice di prime cure, dovrebbe pertanto ritenersi corretta ed immune da vizi, al pari della nullità per impossibilità dell'oggetto.

SO.GE.CO, inoltre, sostiene che non possa essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione giacché la clausola compromissoria, ove fosse ritenuta ancora valida ed efficace, non escluderebbe *in toto*, per come è formulata, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'appellante, infine, ritiene inconfidente il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte Ord. n. 20880/2016, attesa la peculiarità del caso oggi in esame.

La fattispecie oggetto della pronuncia del Supremo Collegio atterrebbe, infatti, ad un arbitrato non amministrato senza previsione di una "*secca alternativa*" (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).

* * *





La Corte, in via preliminare, ritiene opportuno riportare il dato testuale della clausola arbitrale oggetto della prima censura. L'articolo 15 del contratto prevede: *“Le parti concordano di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, quale foro di competenza quello della Spezia”*.

Ciò posto, questa Corte osserva come il Supremo Collegio con l'Ordinanza n. 20880/2016, richiamata dall'appellante, si è pronunciato su una fattispecie del tutto consimile al caso *de quo*.

La Suprema Corte, in tale occasione, si è espressa infatti sull'interpretazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di distribuzione commerciale. Le parti, con tale pattuizione, hanno previsto la devoluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto ad un Collegio arbitrale e, dall'altro, hanno individuato quale foro competente il giudice ordinario.

La Corte di Cassazione, in applicazione dell'articolo 1367, c.c. e del principio del *favor arbitrati*, introdotto dal legislatore con la riforma del 2006, ha ritenuto il richiamo al “giudice ordinario” pienamente compatibile con la volontà delle parti di devolvere tutte le liti future ed eventuali alla giurisdizione arbitrale, riconducendo nell'ambito della giurisdizione ordinaria solamente quelle controversie non compromettibili nonché tutte quelle misure non emanabili da un Arbitro come, ad esempio, quelle cautelari.

La signora LETIZIA Maria Assunta e la SO.GE.CO hanno pattuito, analogamente a quanto esaminato dal Supremo Collegio nella l'Ordinanza n. 20880/2016 *“di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, quale foro di competenza quello della Spezia”* (cfr. doc. 3 LETIZIA, pag. 6 del contratto d'appalto).





Non sussistono, pertanto, *ictu oculi*, ragioni ostative per interpretare tale clausola alla stregua dei criteri richiamati e adottati dalla giurisprudenza di legittimità nel precedente sopra citato.

La clausola compromissoria deve quindi essere interpretata nel senso che le parti hanno convenuto la devoluzione di tutte le liti, future ed eventuali, alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Spezia, ferma restando la competenza del foro di Spezia per le materie non suscettibili di essere compromesse nonché per tutte quelle misure non emanabili da un Arbitro.

Non può condividersi, conseguentemente, l'esegesi operata dal Giudice di prime cure laddove ha affermato che *“la clausola prevede in capo alle parti la facoltà di adire alternativamente a tutela dei loro diritti contrattuali [...] l'arbitro costituito presso la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia [...] oppure l'Autorità Giudiziaria ordinaria ed in particolare il Tribunale ordinario di La Spezia”* (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

La signora LETIZIA Maria Assunta e la SO.GE.CO hanno optato in via esclusiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, per l'arbitrato.

Tale circostanza consente di applicare l'articolo 808-*quater*, c.p.c., il quale dispone che *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*. Invero, ritenuto senza ombra di dubbio, come sopra esposto, che le parti abbiano voluto devolvere la soluzione delle loro controversie per arbitri, va applicato in principio estensivo di cui dall'articolo 808-*quater* c.p.c. che, secondo la giurisprudenza di legittimità, trova il solo limite del caso in cui *“possa essere dubbio che le parti abbiano voluto scegliere in via esclusiva l'arbitrato.”* (cfr. Cass. 22490/2018).





Accertata l'esclusiva competenza dell'organo arbitrale in virtù della scelta operata dalle parti, occorre verificare se il venir meno della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Spezia possa costituire un fatto sopravvenuto tale da legittimare la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

La Corte rileva che il legislatore in diverse disposizioni del Codice civile ha espresso il principio secondo cui i contraenti, in caso di inerzia od impossibilità del terzo incaricato, hanno l'onere di adire l'autorità giudiziaria perché provveda alla sua nomina se non vogliono vedere frustrati i propri interessi negoziali.

L'articolo 1473 c.c. in materia di vendita, prevede espressamente il ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di inerzia od impossibilità del terzo incaricato della determinazione dell'oggetto della prestazione o della determinazione del prezzo corrispettivo, disponendo che laddove il terzo non possa o non voglia accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordino per la sua nomina o la sua sostituzione, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Tale disposizione, peraltro, è stata ritenuta applicabile, in via analogica, alla sostituzione degli arbitratori inizialmente nominati dalle parti (cfr. Cass. n. 4303/1999).

Quanto poi all'arbitrato, il legislatore ha disciplinato espressamente tale ipotesi, prevedendo all'articolo 811 c.p.c. che *“Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente”*, cioè dell'articolo 810 c.p.c. che disciplina la nomina degli arbitri.





Invero, il *favor arbitrati* richiamato a più riprese dal Supremo Collegio a seguito della riforma in materia di arbitrato del 2006 è desumibile anche dal contenuto dell'articolo 832, comma sesto, c.p.c., in forza del quale, qualora l'istituzione arbitrale rifiuti di amministrare l'arbitrato, la convenzione mantiene la sua efficacia facendosi applicazione dei capi che regolano l'arbitrato (procedendo quindi a sostituzione degli arbitri).

Ciò, a maggior ragione ed in virtù di quanto testé argomentato, anche nell'ipotesi in cui l'istituzione arbitrale non possa (si badi, non solo non voglia) amministrare l'arbitrato.

Tra le ipotesi di impossibilità deve indubbiamente essere ricompresa la soppressione dell'organo arbitrale originariamente designato dalle parti e la lettura coordinata delle diverse disposizioni in materia di arbitrato porta a concludere che in tale ipotesi trovi applicazione l'articolo 810 c.p.c..

Questa Corte, pertanto, attesa l'esclusiva volontà compromissoria delle parti, attesa la sussistenza della giurisdizione arbitrale per la decisione nel merito della presente controversia nonché la piena efficacia della clausola compromissoria, ritiene che la SO.GE.CO. avrebbe dovuto richiedere la nomina di un arbitro sostitutivo della Camera Arbitrale mediante ricorso al Presidente del Tribunale di Spezia ai sensi degli articoli 810 e 811, c.p.c, anche in virtù del richiamo operato dall'articolo 832, comma sesto, c.p.c.

Risulta, infine del tutto inconsistente l'affermazione di SO.GE.CO. secondo cui l'applicazione degli articoli 810 e 811, c.p.c. coarterebbe la volontà dei contraenti, i quali avrebbero inteso devolvere le future liti ad un arbitro specifico, già designato e dotato di un proprio regolamento.

La SO.CE.CO., infatti, con ricorso al Presidente del Tribunale di Spezia, invocando proprio la clausola arbitrale sottoscritta con la propria controparte, avrebbe potuto richiedere la nomina di un arbitro sostitutivo avente le medesime caratteristiche della soppressa Camera Arbitrale.





Risulta, del pari, irrilevante, per le medesime ragioni, che la Camera di Commercio di Spezia non sia più esistente a far data dal 25/04/2016, essendo ora operativa la nuova Camera di commercio Riviera di Liguria Im-Sp-Sv, con sede a Savona e che tale nuovo soggetto non abbia ancora provveduto a istituire una propria Camera Arbitrale.

Risulta fondata, da quanto esposto, la prima censura di appello e con pronuncia di merito (*ex multis* Cass. 26696/2020), vanno dichiarate improponibili davanti al giudice ordinario le domande formulate dalla SO.GE.CO. in via principale e dalla signora LETIZIA Maria Assunta in via riconvenzionale per essere la controversia devoluta ad arbitri.

L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato, formulata da parte appellante con la prima censura, comporta, l'assorbimento di tutte le ulteriori censure e domande formulate dalle parti.

Va quindi integralmente riformata la sentenza di primo grado e va dichiarata l'improponibilità delle domande risultando la controversia tra le parti compromessa per arbitri.

* * *

5. Sulle spese di causa.

L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato comporta l'integrale riforma della sentenza di primo grado con piena soccombenza della SO.GE.CO in relazione alle proprie domande e difese.

Le spese di lite vanno, quindi, poste integralmente a carico della SO.GE.CO. e vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e del *decisum* (scaglione da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro), degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio.





Vanno liquidati per entrambi i gradi tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, giacché, in primo grado, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. prendendo posizione sulla prova e, innanzi alla Corte di Appello, è stata avanzata istanza di sospensiva, con trattazione e specifico richiamo o esame nelle memorie delle parti.

Parte appellata va quindi condannata a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio pari a 10.000,00 euro a titolo di compensi e quelle di secondo grado, pari a 9.000,00 euro a titolo di compensi e a 1.165,50 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, comma secondo, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, nella misura del 15% I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sezione Prima Civile

visti gli artt. 359, 279 127-ter e 819-ter c.p.c. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso dalla signora LETIZIA Maria Assunta nei confronti della SO.GE.CO. - SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c. avverso la sentenza n. 249/2020 emessa dal Tribunale di Spezia e pubblicata il 27/05/2020;

ACCOGLIE

l'eccezione di difetto di competenza formulata con il primo motivo di appello dalla parte appellante, signora LETIZIA Maria Assunta, contro la parte appellata, SO.GE.CO. e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza,



**DICHIARA**

il difetto di competenza e l'improponibilità delle domande formulate dalle parti risultando la controversia compromessa per arbitri;

CONDANNA

la parte appellata, SO.GE.CO. - SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c. a rifondere in favore della parte appellante, signora LETIZIA Maria Assunta, le spese legali di primo grado che liquida in 10.000,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente;

CONDANNA

la parte appellata, SO.GE.CO. - SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C. s.n.c. a rifondere in favore della parte appellante, signora LETIZIA Maria Assunta, le spese del presente grado che liquida in 9.000,00 euro a titolo di compensi, e in 1.165,50 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, comma secondo, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, nella misura del 15% I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 31/05/2023 .

Il Consigliere estensore

Marco Rossi

Il Presidente

Rosella Silvestri

